Pubblicato il 01/06/2017

N. 02742/2017 REG.PROV.CAU. N. 05057/2016 REG.RIC.



REPUBBLICAITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5057 del 2016, proposto da:

rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F, Umberto Cantelli C.F. CNTMRT51B23H501K, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per

L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia,

- del Decreto emesso dal MIUR Dipartimento per l'Istruzione DirettoreGenerale per il Personale Scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23.2.16 del Miur Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n.16 del 26.2.16 recante: "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente", con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed alle altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso ivi comprese le disposizioni circa l'onere di presentare la domanda di ammissione solo on line e previa autocertificazione dei requisiti previsti dal bando stesso;
- ove occorra del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui prevede la necessità deltitolo abilitante per la partecipazione al concorso a cattedra;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per l'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto monocratico n.1800/2017 del 10 aprile 2017;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Ritenuto che sussistano i presupposi per confermare il decreto monocratico limitatamente alla ricorrente Federica Fedeli, che ha sostenuto le prove; che, pertanto, limitatamente a detta ricorrente l'istanza cautelare debba essere accolta, ai fini indicati nel decreto monocratico; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare proposta nei confronti della ricorrente Federica Fedeli, e per l'effetto sospende il provvedimento in epigrafe ai fini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

5/6/2017 N. 05057/2016 REG.RIC.

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO